

Roma, 15 ottobre 2026

Al Presidente della 7^a Commissione permanente
Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport
Senato della Repubblica - Roma

Testo Audizione della Federazione Gilda-Unams su A.S. 2053 “Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca”

Introduzione

La Federazione Gilda-Unams ringrazia la Commissione per l'audizione nell'ambito dell'esame del DdL A.S. 2053 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2026, n. 170, recante misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027, per l'accompagnamento delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri e per interventi in materia di formazione superiore e ricerca.

Il provvedimento interviene su ambiti di forte impatto organizzativo e professionale — inclusione scolastica, semplificazione amministrativa, innovazioni didattiche, reclutamento e valorizzazione del personale — che incidono direttamente sulla qualità del servizio e sulle condizioni di lavoro nelle istituzioni scolastiche. In tale quadro, la **Federazione Gilda-Unams** condivide l'esigenza di **assicurare** un avvio ordinato dell'anno scolastico, ma ritiene imprescindibile che le **misure adottate siano realistiche** rispetto alle tempistiche effettive delle nomine e dell'organizzazione delle scuole,

coerenti con la normativa già vigente, e soprattutto idonee a **rafforzare (non comprimere) i diritti degli alunni e le garanzie del personale**.

Con questa memoria si intendono evidenziare, articolo per articolo, le principali criticità applicative e i rischi di effetti distorsivi, formulando proposte emendative puntuali e tecnicamente sostenibili. L'obiettivo è contribuire a una disciplina chiara, uniforme e concretamente attuabile, che riduca davvero gli adempimenti inutili, assicuri continuità e qualità dell'inclusione, e valorizzi il lavoro collegiale e la responsabilità professionale dei docenti, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e della contrattazione.

1. Art. 1 – Sostegno agli alunni con disabilità (PEI e ore di sostegno)

a) Art. 1, comma 1, lettera a), n.3 - PEI definitivo entro giugno per alunni già frequentanti

La disposizione mira ad anticipare la definizione del PEI per l'anno scolastico successivo, con l'obiettivo di garantire continuità e programmazione tempestiva degli interventi e delle risorse di sostegno.

L'approvazione "definitiva" entro giugno rischia di risultare poco aderente alle condizioni organizzative reali del nuovo anno, perché:

- a giugno non sono necessariamente noti **docenti assegnati, composizione delle classi, assetto orario e organizzazione didattica** dell'istituzione scolastica;
- il **GLO** che si riunisce a giugno può non coincidere con quello che, di fatto, **attuerà** il PEI nel nuovo anno scolastico;
- si potrebbe determinare un documento formalmente definitivo ma suscettibile di revisione immediata, con aggravio procedurale e potenziale contenzioso.

Sarebbe opportuno prevedere che, **entro giugno**, restino assicurati **la verifica conclusiva** dell'anno scolastico in corso e **la quantificazione motivata del fabbisogno di sostegno** per l'anno successivo, con la relativa documentazione istruttoria.

Il **PEI per l'anno successivo**, invece, dovrebbe essere **perfezionato e approvato in via definitiva dal GLO entro ottobre**, una volta definiti **organico, assegnazioni e assetto**

organizzativo-didattico, così da garantire la **concreta attuabilità** del documento e la **piena responsabilità** del gruppo di lavoro chiamato a realizzarlo.

Al contempo, occorre considerare che la previsione di un **PEI provvisorio entro giugno** può risultare **irrealizzabile** nei casi di **certificazioni o iscrizioni sopravvenute** successivamente; sarebbe quindi necessario **disciplinare espressamente le sopravvenienze**, prevedendo un termine **decorrente dall'acquisizione della documentazione necessaria**, senza che ciò comporti ritardi nella **prima attribuzione delle risorse**.

Inoltre, l'eliminazione di ogni **flessibilità temporale** non appare coerente con la prassi delle **nomine a ridosso delle scadenze** e con l'esigenza, spesso imprescindibile, di un periodo minimo di **osservazione dell'alunno** e di confronto effettivo tra i componenti del **GLO**; si propone pertanto di **consentire una proroga motivata** in presenza di **nomine tardive o documentazione non disponibile**, fermo restando il **diritto all'immediata attivazione del sostegno**.

Infine, la formulazione relativa alle **modifiche successive** dovrebbe essere resa inequivoca, evitando letture restrittive: i bisogni educativi possono evolvere anche per fattori **ambientali, relazionali e didattici**. Andrebbe quindi **esplicitata la modificabilità del PEI** e, se del caso, anche del **fabbisogno di ore**, in presenza di **cambiamenti significativi** del contesto o delle esigenze dell'alunno, preservando la distinzione tra **approvazione iniziale e verifiche intermedie e finali**.

Proposta emendativa.

All'art.1, comma 1, lettera a), n.3 le parole «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità e già iscritti presso la medesima scuola, è redatto in via definitiva entro il mese di giugno ed è suscettibile di aggiornamenti, correttivi e integrazioni,

entro e non oltre le prime due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute condizioni di funzionamento della persona;» sono sostituite dalle seguenti: «per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, è redatto in via provvisoria entro il mese di giugno, ove siano disponibili gli elementi necessari, e in via definitiva entro il mese di ottobre; per i soggetti già iscritti presso la medesima scuola, entro il mese di giugno è predisposta la proposta motivata del fabbisogno delle misure di sostegno per l'anno scolastico successivo, ferma restando la redazione e l'approvazione del PEI definitivo entro il mese di ottobre da parte del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione operante nell'anno scolastico di riferimento. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche e può essere modificato in corso d'anno in relazione all'evoluzione dei bisogni educativi, delle condizioni di funzionamento e dei fattori di contesto; restano fermi gli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter;»

b) Comma 1, lett. a), nn. 1-2 - Autonomia del GLO nel definire le ore

La previsione di una **definizione motivata** delle ore di sostegno è, in linea di principio, positiva perché può valorizzare il lavoro del **GLO** e rendere più trasparente il collegamento tra bisogni dell'alunno e risorse assegnate. Tuttavia, per come può essere applicata nella prassi, esiste il rischio che la quantificazione venga **condizionata dalle disponibilità amministrative** (più che dai reali bisogni educativi) oppure che si traduca in motivazioni **burocratiche e ridondanti**, con formule standard ripetitive e un aggravio documentale che non aumenta la qualità della decisione.

Sarebbe quindi opportuno precisare espressamente che la determinazione delle ore deve avvenire **sulla base del funzionamento dell'alunno e del contesto educativo**, e che la motivazione debba seguire **criteri essenziali, omogenei e verificabili**, in modo da garantire uniformità applicativa e tutela effettiva del diritto allo studio, senza appesantimenti meramente formali.

Proposta emendativa.

Sostituire la lettera d-bis) introdotta al comma 1, lettera a), n.2. con la seguente: «d-bis) definisce, con motivazione riferita al profilo di funzionamento, agli obiettivi educativi e didattici e ai fattori di contesto, il fabbisogno di ore di sostegno da assegnare alla classe, senza che tale valutazione sia subordinata alle disponibilità di organico;»

c) Comma 1, lett. a), n. 4 – lett. g-bis) - Mantenimento prioritario delle ore precedenti

La previsione di una **definizione motivata** delle ore di sostegno è, in linea generale, condivisibile, perché può rafforzare il ruolo del **GLO** e rendere più trasparente il nesso tra bisogni educativi e risorse assegnate. Nella prassi, tuttavia, occorre evitare due possibili effetti distorsivi: da un lato, che la quantificazione venga di fatto **condizionata dalle disponibilità amministrative** (con il rischio di adattare la motivazione alle ore “possibili”, più che alle ore necessarie); dall’altro, che la motivazione si trasformi in un adempimento **burocratico e ridondante**, con formule standardizzate che appesantiscono gli atti senza migliorare la qualità della decisione.

In questo quadro, merita attenzione anche l’eventuale inciso che richiami l’organico assegnato, perché potrebbe essere interpretato nel senso di una prevalenza delle disponibilità di organico sulle esigenze certificate e progettate nel PEI. Sarebbe quindi opportuno chiarire espressamente che l’**organico assegnato non limita** la determinazione del **fabbisogno** e che l’amministrazione è tenuta ad adottare le **misure necessarie** per assicurarne la copertura. Per queste ragioni, sarebbe opportuno chiarire espressamente che la determinazione delle ore deve basarsi primariamente sul **funzionamento dell’alunno** e sul **contesto educativo e didattico** in cui si realizza l’inclusione, e che la motivazione debba seguire **criteri essenziali, uniformi e verificabili**, così da garantire omogeneità applicativa e ridurre gli appesantimenti meramente formali.

Inoltre, qualora la disciplina richiami il “mantenimento” delle ore già attribuite, va evitato che tale previsione sia letta come un **tetto** o un **automatismo**: il fabbisogno può infatti variare anche in assenza di un aggravamento clinico, ad esempio per cambiamenti dell’organizzazione

didattica, del gruppo classe, del contesto relazionale o degli obiettivi educativi. Il “mantenimento” dovrebbe quindi essere definito come **garanzia di continuità** e non come limite, prevedendo la possibilità per il **GLO** di effettuare **rivalutazioni annuali motivate** (in aumento o in rimodulazione) anche in presenza di mutamenti significativi di natura didattica e ambientale.

È inoltre opportuno evitare letture restrittive della previsione di aggiornamento: l'espressione «**limitatamente a tale passaggio**», se riferita al solo **passaggio di grado**, può generare incertezze interpretative e di coordinamento con gli altri presupposti di revisione del PEI. Andrebbe pertanto reso **inequivoco** che la **ridefinizione delle ore** è possibile in **tutti i casi di mutamento significativo** dei bisogni e del contesto educativo-didattico, e non soltanto in occasione del passaggio di grado.

Proposta emendativa.

Sostituire integralmente la lettera g-bis) introdotta al comma 1, lettera a), n.4 con la seguente: «g-bis) nel passaggio da un anno di corso al successivo è assicurata la continuità delle misure di sostegno sulla base del fabbisogno individuato nel PEI. Il numero delle ore dell'anno precedente costituisce un elemento di riferimento e non un limite massimo né un automatismo. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può proporre motivatamente la conferma o la modifica in relazione ai bisogni educativi e didattici, alle condizioni di funzionamento e ai fattori ambientali e di contesto, anche in assenza di nuove certificazioni. In occasione del passaggio tra gradi di istruzione è effettuata una nuova valutazione del fabbisogno, tenuto conto delle caratteristiche del contesto scolastico di destinazione;»

d) Comma 1, lettera a) – Collegialità e ruolo del docente di sostegno

La nuova scansione temporale delle attività e l'enfasi sulla motivazione delle ore, se non accompagnate da indicazioni chiare, possono generare un effetto distorsivo: la scuola potrebbe essere indotta, anche solo per esigenze di semplificazione organizzativa, ad attribuire impropriamente al solo docente di sostegno la compilazione del PEI, trasformando un

documento collegiale in un adempimento “monocratico”. Un simile slittamento non solo contraddirebbe la natura del PEI, ma rischierebbe di deresponsabilizzare gli altri docenti del consiglio di classe/team e di **isolare il docente di sostegno in un ruolo improprio**, come se fosse l’unico titolare della progettazione educativa e didattica per l’alunno con disabilità. Per evitare interpretazioni riduttive o applicazioni difformi, la proposta è quindi quella di ribadire esplicitamente, nelle istruzioni attuative, che l’elaborazione, la discussione, l’approvazione e la verifica del PEI **sono compiti del GLO e coinvolgono tutti i docenti interessati, ciascuno secondo il proprio ruolo e le proprie responsabilità**. In tale cornice, diventa altrettanto importante valorizzare la correttezza procedurale: qualora emergano posizioni non coincidenti, queste devono essere registrate in modo trasparente nei verbali, così da garantire tracciabilità, chiarezza delle responsabilità e tutela dell’intero processo decisionale.

Proposta emendativa.

All’articolo 1, comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente numero 4-bis):
«All’articolo 7, comma 2, dopo la lettera g-bis) è inserita la seguente: “g-ter) la predisposizione, la verifica e l’aggiornamento del PEI costituiscono attività collegiali del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, nel rispetto dei compiti delle rispettive componenti, e non possono essere posti a carico esclusivo del docente di sostegno;”»

e) Comma 1, lett. b) – art. 10, c. 2 - Attribuzione delle risorse e posti in deroga

Nel dispositivo, la sostituzione del verbo «**assegna**» con «**attribuisce**» appare, di per sé, una modifica prevalentemente lessicale, che **non garantisce automaticamente** l’integrale soddisfacimento del fabbisogno di sostegno individuato nel PEI. In altri termini, il cambio di formulazione non chiarisce in modo esplicito se l’amministrazione sia tenuta a assicurare **tutte** le ore ritenute necessarie, né disciplina cosa accada in caso di scostamento tra fabbisogno definito e risorse effettivamente disponibili. Peraltro, la **relazione illustrativa** sembra muoversi in una direzione più impegnativa, richiamando la necessità di ricorrere, ove occorra, ai **posti in**

deroga: elemento che, tuttavia, dovrebbe trovare corrispondenza chiara anche nella disposizione normativa, per evitare ambiguità applicative.

Sarebbe quindi opportuno prevedere **un obbligo espresso** di **attribuzione tempestiva** delle ore necessarie, chiarendo che tale attribuzione deve essere garantita, se necessario, anche mediante il ricorso ai **posti in deroga**. In caso di scostamenti rispetto al fabbisogno individuato, andrebbe inoltre richiesta una **motivazione puntuale**, insieme a **termini certi** per l'adozione dei provvedimenti e per l'effettiva attivazione del sostegno, così da assicurare uniformità applicativa e tutela effettiva del diritto allo studio.

Proposta emendativa.

Dopo le parole «è sostituita dalla seguente: “attribuisce”» aggiungere le seguenti parole: «e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “L'Ufficio scolastico regionale assicura l'attribuzione delle risorse di sostegno necessarie in relazione al fabbisogno motivatamente individuato nei piani educativi individualizzati; qualora la dotazione ordinaria risulti insufficiente, provvede tempestivamente all'attivazione degli ulteriori posti di sostegno consentiti dalla normativa vigente, compresi i posti in deroga. Eventuali scostamenti rispetto al fabbisogno richiesto sono oggetto di specifica motivazione comunicata all'istituzione scolastica, ferma restando la tutela del diritto all'inclusione scolastica.”»

f) Comma 2 – nuovo art. 15, c. 11-bis, L. 104/1992 - Approvazione del PEI in assenza di una componente

La previsione della **regolare convocazione** del GLO è certamente rilevante sotto il profilo procedurale, ma non coincide necessariamente con una **partecipazione effettiva e sostanziale** di tutti i componenti, in particolare della **famiglia** e degli **specialisti**. Nella prassi, infatti, l'adempimento formale della convocazione può non tradursi in un reale confronto collegiale, soprattutto quando le indisponibilità si concentrano a ridosso delle scadenze. In questo senso, il mero rispetto dei termini rischia di trasformarsi in un fattore che **svuota** il momento partecipativo, riducendo la discussione a una presa d'atto e indebolendo la qualità del PEI.

Sarebbe quindi opportuno prevedere che, in caso di difficoltà di partecipazione, la scuola debba attivare **tentativi documentati di coinvolgimento** dei soggetti assenti, valorizzando modalità alternative che consentano comunque l'apporto informativo e valutativo: ad esempio la **partecipazione a distanza**, la raccolta di **contributi scritti** o pareri trasmessi preventivamente, e la condivisione degli elementi essenziali utili alla definizione del PEI. Andrebbe inoltre richiesta una **verbalizzazione puntuale** delle assenze e delle iniziative svolte per favorire la partecipazione, nonché delle ragioni per cui **non è stato possibile rinviare** la seduta, così da garantire trasparenza procedurale e tutela effettiva del confronto collegiale.

Proposta emendativa.

Sostituire il comma 11-bis all'art.15 della legge 5 febbraio 1992, n.104, introdotto al comma 2 con il seguente: «11-bis. Il PEI può essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocate, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione, purché siano state previamente assicurate modalità effettive di partecipazione, anche a distanza, e la possibilità di trasmettere osservazioni scritte. Il verbale dà conto delle convocazioni, delle iniziative adottate per favorire la partecipazione e delle eventuali osservazioni pervenute. Restano ferme le competenze del Gruppo di lavoro operativo e le garanzie di partecipazione della famiglia previste dalla normativa vigente.»

g) Modelli PEI e Profilo di funzionamento

Sul tema dei **modelli di PEI** e del **Profilo di funzionamento**, è necessario garantire una piena coerenza con l'impianto già vigente, assicurando un coordinamento puntuale con quanto previsto dal **D.I. 182/2020** e dalle modifiche introdotte dal **D.I. 153/2023**, evitando che gli interventi normativi più recenti producano, anche involontariamente, **vuoti operativi** nelle scuole. In particolare, va verificato con attenzione, già in sede legislativa, che il rinvio alla procedura di aggiornamento dei modelli sia formulato in modo corretto e non lasci margini a interpretazioni divergenti o a incertezze applicative.

La **criticità principale** è che eventuali modifiche di rango legislativo possano determinare un **disallineamento** tra le nuove previsioni e gli strumenti attuativi già disponibili (modelli, linee guida, indicazioni operative), soprattutto nelle realtà che si trovano ancora a operare dentro una **disciplina transitoria**. In questi casi, l'assenza di un raccordo chiaro rischia di generare prassi differenziate tra istituzioni scolastiche e territori, con conseguente difficoltà nella gestione documentale e nella corretta predisposizione del PEI.

Per prevenire tali effetti, la **proposta** è di procedere a un **aggiornamento tempestivo** dei modelli e delle indicazioni nazionali, così da riallinearli alle innovazioni introdotte e garantire continuità operativa. Contestualmente, occorre **chiarire in modo esplicito** quale documentazione possa essere utilizzata **nelle more della piena applicazione del Profilo di funzionamento**, fornendo alle scuole un quadro univoco e praticabile, tale da evitare incertezze, difformità applicative e contenziosi.

Proposta emendativa.

Dopo il comma 2 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma 2-bis: « Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2-ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono adeguati, ove necessario, i modelli nazionali di piano educativo individualizzato e le relative linee guida alle disposizioni del presente articolo, assicurando la distinzione tra la determinazione anticipata del fabbisogno, la redazione del PEI definitivo, le verifiche periodiche e l'aggiornamento in corso d'anno. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi i modelli vigenti in quanto compatibili.»

h) Nomine tardive e prima applicazione

Sul tema delle **nomine tardive** del personale docente chiamato ad attuare le misure di sostegno, emerge con evidenza una criticità ricorrente nella fase di **prima applicazione** delle procedure: non di rado l'assegnazione avviene **a lezioni già avviate**, determinando un inevitabile scarto tra la necessità di assicurare da subito gli interventi a tutela dell'alunno e

l'esigenza, altrettanto essenziale, di predisporre un **PEI realmente fondato su osservazione, conoscenza del contesto e progettazione condivisa**.

In assenza di una previsione esplicita, le scuole si trovano spesso a dover scegliere tra due esiti entrambi problematici: da un lato, **formalizzare rapidamente** un PEI sulla base di elementi ancora parziali (con il rischio di un documento meramente "adempitivo"); dall'altro, **ritardarne** la definizione, esponendosi a incertezze operative e a possibili contestazioni. È quindi opportuno introdurre una disposizione che, senza intaccare in alcun modo i **diritti dell'alunno** e senza poter essere utilizzata come giustificazione per rallentamenti, consenta al GLO un **tempo minimo e certo** per completare o aggiornare il PEI quando la sua composizione operativa si definisce solo dopo l'inizio delle attività didattiche.

Proposta emendativa.

Dopo il comma 2-bis proposto di cui al precedente emendamento, aggiungere il seguente comma 2-ter: «2-ter. Qualora l'assegnazione del personale docente incaricato dell'attuazione delle misure di sostegno intervenga dopo l'avvio delle attività didattiche, il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione può motivatamente completare o aggiornare il PEI entro trenta giorni dalla costituzione del gruppo nella sua composizione operativa, senza pregiudizio per l'immediata attivazione delle misure di sostegno già individuate e per i diritti dell'alunno.»

2. Art. 3 – Semplificazione amministrativa e novità didattiche

a) – Semplificazione effettiva degli adempimenti

Occorre dare alla "semplificazione" un contenuto realmente operativo e misurabile. In questi anni, infatti, i processi di digitalizzazione e l'introduzione di nuove piattaforme hanno spesso prodotto un effetto paradossale: invece di ridurre il carico amministrativo, hanno talvolta finito per aumentarlo, attraverso richieste ripetute di informazioni già disponibili presso altre amministrazioni e attraverso la coesistenza di adempimenti analoghi svolti su canali differenti. Perché la trasformazione digitale sia effettivamente un fattore di alleggerimento, è necessario che il programma preveda in modo esplicito il principio dell'"acquisizione unica" dei dati: **ciò**

che è già nella disponibilità della pubblica amministrazione deve essere recuperato una sola volta e riutilizzato, evitando che scuole, segreterie e personale debbano reinserire più volte le medesime informazioni. Parallelamente, occorre che il programma individui con chiarezza quali adempimenti risultano duplicati e che, proprio in ragione della nuova infrastruttura digitale, possono e devono essere eliminati.

Allo stesso tempo, **la semplificazione non può tradursi in un indebito ampliamento degli obblighi a carico del personale, né in uno spostamento “silenzioso” di compiti burocratici verso i docenti o gli uffici di segreteria.** Per questo l'emendamento ribadisce, a garanzia dell'assetto ordinamentale e contrattuale, che restano ferme la libertà di insegnamento, le competenze degli organi collegiali e la disciplina contrattuale degli obblighi di servizio. In modo coerente, viene inoltre riaffermata la piena tutela delle forme di partecipazione sindacale previste dal CCNL, così che l'attuazione del programma avvenga con trasparenza e nel rispetto delle relazioni sindacali.

In questa cornice si inserisce l'emendamento proposto, finalizzato a vincolare il programma a una riduzione concreta e verificabile degli adempimenti, evitando che la digitalizzazione diventi, di fatto, un moltiplicatore di richieste e di burocrazia.

Proposta emendativa.

All'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Il programma assicura l'acquisizione unica dei dati già disponibili alle amministrazioni pubbliche, evitando richieste reiterate al personale e alle istituzioni scolastiche, e individua gli adempimenti duplicati da eliminare. Restano ferme la libertà di insegnamento, le competenze degli organi collegiali e la disciplina contrattuale degli obblighi di servizio del personale. Sono garantite le forme di partecipazione sindacale previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro.»

b) Garanzie per il personale nell'insegnamento del latino

Occorre garantire che l'introduzione o il potenziamento dell'insegnamento del **latino** si traduca in un reale arricchimento dell'offerta formativa, senza produrre effetti impropri sull'organizzazione didattica delle scuole né, soprattutto, sui **diritti contrattuali del personale**. In primo luogo, è necessario chiarire che l'attivazione dell'insegnamento deve avvenire all'interno del **Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)** e nel pieno rispetto delle **competenze degli organi collegiali**, così da ricondurre la scelta all'autonomia scolastica e alle procedure deliberative previste.

Inoltre, sul versante del personale le ore di latino, una volta attivate, devono **concorrere alla costituzione dell'orario contrattuale** del docente incaricato. Se, per esigenze organizzative, si rendessero necessarie **ore eccedenti**, queste potranno essere attribuite solo **previo consenso del docente** e dovranno essere **retribuite secondo la disciplina contrattuale vigente**, evitando che l'innovazione si trasformi in un incremento gratuito del carico di lavoro.

A garanzia dell'equilibrio complessivo del curriculum, deve inoltre essere precisato che l'attivazione del latino **non deve comportare riduzioni dell'orario degli altri insegnamenti**: l'eventuale ora aggiuntiva per gli alunni non può essere "compensata" comprimendo altre discipline, con effetti distorsivi sull'impianto didattico.

Infine, la clausola che rinvia alle sole risorse disponibili rischia di tradursi in un'attuazione disomogenea e in una pressione indiretta sulle scuole. Per questo si chiede un **finanziamento dedicato**, commisurato al fabbisogno di personale e tale da garantire l'accesso all'insegnamento nelle diverse realtà territoriali, indicando in sede di emendamento finanziario **importo dello stanziamento e relativa copertura**.

Proposta emendativa.

All'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «L'attivazione dell'insegnamento è prevista nel piano triennale dell'offerta formativa nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. Le ore dell'insegnamento concorrono alla costituzione dell'orario contrattuale del docente incaricato. Le eventuali ore eccedenti sono attribuite previo

consenso del docente e retribuite secondo la disciplina contrattuale vigente. L'attivazione non comporta riduzioni dell'orario degli altri insegnamenti.»

c) Tutela della contrattazione sul compenso della formazione

Occorre preservare la corretta ripartizione delle competenze tra legge e contrattazione collettiva, soprattutto quando sono in gioco profili retributivi. Per questa ragione l'emendamento propone di sopprimere il comma 3 dell'articolo 3, evitando che una disposizione legislativa intervenga a determinare, sia pure in via provvisoria, l'entità di un elemento economico accessorio che deve invece rimanere affidato alla **contrattazione collettiva nazionale**, nell'ambito della disciplina vigente.

La fissazione per legge della misura del **10 per cento** produce infatti un duplice effetto critico: da un lato **anticipa e condiziona** la decisione negoziale, sottraendo spazio alla definizione contrattuale; dall'altro assume come riferimento la **misura minima prevista**, con il rischio di cristallizzare un parametro "al ribasso" prima ancora del confronto tra le parti.

È importante chiarire che la soppressione del comma 3 non comporta alcuna cancellazione del beneficio già previsto dall'**articolo 16-ter del d.lgs. n. 59/2017**, né mette in discussione l'impianto della **formazione incentivata**: la modifica mira esclusivamente a rimuovere la nuova previsione che ne determinerebbe anticipatamente l'importo, riportando la materia nell'alveo proprio della contrattazione.

Resta inoltre fermo un principio essenziale: il riconoscimento economico delle attività formative non può essere risolto tramite un premio finale **una tantum**. Le eventuali **ore aggiuntive di formazione** devono essere riconosciute e retribuite secondo la disciplina contrattuale vigente; il premio non deve trasformarsi, di fatto, in un surrogato del compenso dovuto per prestazioni ulteriori.

Proposta emendativa.

All'articolo 3, sopprimere il comma 3.

3. Art. 7 – Proroghe e ulteriori misure MIM

L'articolo in esame incide su più piani e coinvolge, di fatto, l'intero sistema scolastico: dirigenza, docenti, personale ATA e, più in generale, le politiche di reclutamento e valorizzazione. Proprio per questa ampiezza, è necessario valutarne con attenzione non solo gli obiettivi dichiarati, ma anche le scelte finanziarie e le ricadute organizzative che ne derivano.

Per quanto riguarda i **dirigenti scolastici**, viene previsto uno **stanziamento di 14 milioni di euro** destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, con l'intento di perseguire l'armonizzazione della loro retribuzione a quella degli altri dirigenti della pubblica amministrazione di pari livello. L'obiettivo è condivisibile e risponde a un'esigenza reale; tuttavia non può essere taciuto un dato critico: **una parte rilevante delle risorse non è aggiuntiva**, ma deriva da **riduzioni di fondi già esistenti**. In particolare, **5,8 milioni** vengono prelevati dal **Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica** (legato alla cosiddetta "buona scuola"). È una scelta che riduce altre disponibilità del sistema e che, di fatto, trasforma un'operazione presentata come valorizzazione in un **semplice spostamento di cassa**.

Lo stesso schema si ripropone su altri capitoli: ad esempio, i **3 milioni annui per il 2026 e 2027** destinati a percorsi formativi e didattici in materia di educazione e contrasto alla violenza di genere risultano finanziati tramite la **riduzione del fondo per il contrasto alla violenza sulle donne**. Anche qui, l'intervento è meritevole sul piano delle finalità, ma il metodo di finanziamento conferma una dinamica ricorrente: non si tratta di risorse "fresche", bensì di riallocazioni che rischiano di indebolire altre politiche già in essere. Questo elemento, nel suo complesso, alimenta la sensazione che la **valorizzazione del sistema scolastico** non sia sostenuta da un investimento strutturale e aggiuntivo, ma venga perseguita prevalentemente mediante redistribuzione interna di fondi.

In ogni caso, proprio perché si condivide il principio dell'armonizzazione retributiva per i dirigenti scolastici, è inevitabile sottolineare un punto politico e sindacale centrale: lo stesso criterio dovrebbe essere esteso anche al **resto del personale scolastico**, che continua a

risultare **penalizzato rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione**, con livelli retributivi sensibilmente inferiori.

Sul versante **docenti**, gli interventi richiamati dall'articolo interessano, da un lato, i docenti con almeno **tre anni di servizio** e, dall'altro, gli **ITP**. Rispetto alla stabilizzazione della norma transitoria che consentiva la partecipazione ai concorsi ai docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque (di cui almeno uno nella specifica classe di concorso), la valutazione è positiva: renderla **strutturale** significa riconoscere un canale di accesso più coerente con la realtà del precariato e con la continuità di servizio effettivamente svolto.

Diverso, invece, è il punto relativo agli **ITP**. La proroga di un ulteriore anno della validità del **solo diploma** come titolo di accesso alle prove concorsuali appare, nei fatti, una scelta obbligata nell'immediato; tuttavia non può diventare l'ennesimo rinvio di un intervento strutturale. Continuare a procrastinare significa lasciare **migliaia di colleghi** in un limbo permanente, senza certezze sul percorso richiesto e senza un quadro stabile di riferimento. A oggi, infatti, permane un'incertezza sostanziale: non è ancora chiaro quali saranno le **lauree triennali** utili per accedere alle classi di concorso di **tipologia B**. Da qui la richiesta netta agli organi competenti: è necessario attivarsi per una norma e per indicazioni attuative **chiare, puntuali e definitive**, in grado di garantire prospettive e tutele per questi lavoratori.

In materia di **personale ATA**, è condivisibile la possibilità di utilizzare in modo più ampio le graduatorie dei concorsi, così come sono apprezzabili tutte le disposizioni che possano concorrere alla **stabilizzazione** del personale. Questa impostazione, per coerenza, dovrebbe essere rafforzata anche sul fronte docente, dove viene ribadita l'esigenza – richiesta da tempo – di un **doppio canale di reclutamento**, in grado di consentire l'assunzione degli idonei dei concorsi precedenti e di dare risposte concrete al precariato.

Infine, merita attenzione il passaggio relativo al **comma 13 dell'art.7** che proroga al 31 dicembre 2028 il termine di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del DL 44/2023, estendendo la finestra operativa per il reclutamento dei giovani mediante apprendistato nella pubblica amministrazione. Per gli atenei statali è un'opportunità da utilizzare nei limiti delle facoltà assunzionali e dei rispettivi ordinamenti, senza nuovi stanziamenti disposti da questo comma.

La proroga, intervenendo **solo** sul comma 1, lascia invariato il termine previsto dal **comma 2** del medesimo art. 3-ter, relativo alle **convenzioni con le università** per il reclutamento di studenti mediante **contratti di formazione e lavoro**, tuttora fissato al **31 dicembre 2026**.

Per garantire coerenza normativa, certezza operativa e piena funzionalità delle procedure, si propone quindi di coordinare espressamente anche il comma 2, allineando il termine al 31 dicembre 2028.

L'attivazione di tali procedure deve comunque essere accompagnata da percorsi di formazione effettivi e da un'adeguata programmazione dell'impiego stabile, senza pregiudicare le misure rivolte al personale già precario.

Proposta emendativa .

All'articolo **7, comma 13, sostituire le parole:** «articolo 3-ter, comma 1,» **con le seguenti:**

«articolo 3-ter, comma 1 e comma 2,».

4. Inserire articolo 7-bis per l'incremento della quota di immissioni in ruolo IRC (L. 186/2003) dal 70% al 95%

Le procedure straordinarie e i concorsi ordinari previsti dall'art. 1-bis della legge n. 159/2019 hanno consentito, nel biennio 2025/2026 e 2026/2027, l'immissione in ruolo di 8.650 docenti di religione, portando a pieno utilizzo la quota massima di assunzioni consentita dall'attuale limite del 70% dell'organico di diritto previsto dalla legge n. 186/2003.

Nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1-bis, comma 2, della medesima legge n. 159/2019 risultano tuttavia ancora inseriti circa 4.500 docenti. A legislazione vigente, esaurito il margine consentito dalla quota del 70%, le ulteriori immissioni in ruolo potranno avvenire essenzialmente nei limiti del turnover annuale, stimabile in circa 450 posti.

Con tale ritmo di assunzioni, i tempi di assorbimento delle graduatorie ad esaurimento si attesterebbero su un orizzonte di circa 10 anni, con il rischio di indebolire l'efficacia delle procedure straordinarie, **venendo meno la necessaria continuità tra procedure di reclutamento e immissioni in ruolo su posti vacanti e disponibili.**

Si propone pertanto di introdurre un articolo 7-bis che preveda:

- i. l'incremento progressivo, nell'arco di un biennio, della percentuale di posti destinati alle immissioni in ruolo dei docenti di religione, dal 70% al 95% dell'organico di diritto;
- ii. l'obbligo di programmare annualmente le immissioni in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili, al fine di assicurare la piena copertura dell'organico e la più rapida stabilizzazione possibile del personale docente di religione precario.

Proposta emendativa.

Dopo l'art. 7 è introdotto il seguente:

«Art. 7-bis.

comma 1. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186 le parole «del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'80 per cento dal 1° settembre 2027, del 90 per cento dal 1° settembre 2028 e del 95 per cento dal 1° settembre 2029»

comma 2. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione cattolica, le parole: « Per l'anno scolastico 2025/2026 e 2026/2027 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 »

5. Art. 9 – Istituti tecnici e professionali: revisione ore e nuova denominazione

a) Sul curriculum degli Istituti Tecnici

L'articolo 9 del Decreto-Legge modifica il curriculum dei percorsi di Istruzione Tecnica, già definito nell'Allegato 2-ter al D.L. 144/2022, dando seguito a un impegno assunto l'8 aprile dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con la Federazione Gilda-Unams e con altre OO.SS. rappresentative: a seguito della mobilitazione degli insegnanti, infatti, un verbale di accordo ha impegnato il Ministro a perfezionare un intervento di modifica e integrazione della normativa

primaria di cui al D.L. 144/2022 e del relativo D.M. attuativo, con particolare riferimento ai quadri orario dei percorsi di Istruzione Tecnica.

Condividiamo appieno che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge oggi in esame **elimini nel primo biennio** la quota di 132 ore del curriculum a disposizione della scuola, pari a due ore settimanali, riconducendola agli elementi di base dell'indirizzo che passano da 495 a 627 ore totali. Per quanto riguarda **il secondo biennio**, la quota a disposizione della scuola si riduce da tre ore a **due ore settimanali** (in totale 132 nel secondo biennio); nel **quinto anno**, le già previste sette ore settimanali a disposizione della scuola scendono a **tre ore**: in entrambi i casi le ore vengono recuperate a vantaggio degli Elementi caratterizzanti l'indirizzo, successivamente un Decreto Ministeriale dovrà definire il dettaglio delle discipline e dei quadri orari.

Vogliamo portare all'attenzione della Commissione le gravi criticità di una riforma dell'Istruzione Tecnica che giudichiamo nefasta, criticità che hanno prodotto una **diffusa preoccupazione e mobilitazione tra gli insegnanti** e che nel Decreto-Legge 170 trovano una soluzione purtroppo soltanto parziale.

La "Riforma degli istituti tecnici professionali" è una delle sei riforme previste per il sistema scolastico dal PNRR approvato il 13 luglio 2021, con l'obiettivo di *"allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese"* e con un *"approccio mirato e adeguato alle condizioni geografiche, economiche e sociali di ogni contesto locale"*. La riforma, contenuta nell'Allegato 2-ter al D.L. 144/2022, con declinazione delle discipline e quadri orari nel D.M. 29/2026, conferma i preesistenti due settori, Economico e Tecnologico-ambientale, conferma gli 11 indirizzi previgenti e conferma l'impianto a 32 ore settimanali dal primo al quarto anno (che scendono però a 30 nel quinto anno). Tuttavia, essa contiene **novità sostanziali e strutturali** che hanno destato grave preoccupazione sia per la **qualità dell'istruzione secondaria**, sia per la **tutela delle cattedre e dei posti di lavoro**.

Mettendo a confronto i nuovi quadri orari con quelli previgenti, derivanti dal DPR 88/2010, l'area di istruzione generale nel primo biennio perde 3 ore settimanali che vanno a vantaggio della area di indirizzo flessibile, nel secondo biennio le quote restano invariate, nel quinto anno

sia l'area di istruzione generale che l'area di indirizzo flessibile perdono 1 ora settimanale. Le compresenze aumentano di 2 ore in totale nel primo biennio e di 1 ora nel quinto anno, mentre restano invariate nel secondo biennio.

La novità che abbiamo subito denunciato come estremamente deleteria è la previsione di una quota del curriculum a disposizione della scuola, che il Decreto-Legge 170 giustamente elimina nel primo biennio, ma che resta ancora pari a 4 ore nel secondo biennio e 3 ore nel quinto anno. Esprimiamo **forti perplessità sulla decisione di mantenere la quota di autonomia delle scuole nel secondo biennio e nel quinto anno, sebbene ridimensionate rispetto all'assetto precedente**. Riteniamo che la previsione di 32 indirizzi tecnici sia sufficiente ad assicurare l'aderenza alle esigenze territoriali e quindi torniamo a chiedere con fermezza la totale eliminazione della quota oraria affidata alla scelta delle scuole, ricordando che le singole istituzioni scolastiche dispongono già della quota di autonomia pari al 20% prevista dal Regolamento dell'autonomia, che in oltre 25 anni di vigenza ha visto comunque una applicazione limitata, a conferma che l'esigenza di adattare i curricula al territorio è scarsamente diffusa.

Riteniamo che la quota oraria affidata all'autonomia delle scuole, unita all'ampio margine di discrezionalità che sarà consentito alle scuole nell'attribuire le varie discipline ad una pluralità di classi di concorso (cd atipiche), **rischia di produrre una *deregulation* inammissibile nell'ordinamento dei percorsi di istruzione tecnica**.

Dovranno essere i collegi dei docenti (ma spesso saranno i Dirigenti Scolastici), con tutte le forti criticità nel funzionamento della autonomia scolastica che abbiamo ripetutamente e in molte occasioni denunciato, **a definire i percorsi di studio e quindi i profili in uscita degli studenti e la qualità dell'offerta formativa e perfino determineranno le cattedre attivate, le titolarità dei docenti, la mobilità, le assunzioni**. Questo è l'aspetto più grave ed intollerabile della riforma, peggiore anche rispetto al preoccupante taglio di ore che ha colpito alcune discipline: come le discipline scientifiche nel biennio del settore tecnologico-ambientale, che diventano unica disciplina dal nome Scienze Sperimentali.

Per questi motivi **chiediamo che l'art. 9 comma 1 del Decreto-Legge 170 venga emendato eliminando dai quadri orari del secondo biennio e del quinto anno la quota di curricolo a disposizione della scuola**, che deve essere ricondotta nell'ambito nazionale, a garanzia dell'uguaglianza sostanziale nell'accesso all'istruzione e della qualità dei percorsi dell'istruzione tecnica e a salvaguardia della trasparenza nella gestione delle cattedre e degli organici dei docenti.

Riteniamo inoltre non condivisibile nel primo biennio la riduzione di tre ore delle discipline generali a favore di una anticipazione delle discipline di indirizzo come prevista nell'Allegato 2-ter al D.L. 144/2022, per cui chiediamo un **ulteriore emendamento che rafforzi l'area di istruzione generale nel primo biennio**, in una fascia di età – 14 e 15 anni – ove deve essere data priorità assoluta alla formazione della persona.

b) Sulla nuova denominazione

Al comma 2 dell'art. 9 gli Istituti Tecnici e Professionali assumono la denominazione di Licei Tecnologici e Licei Professionali. Questa novità lessicale si configura come **un intervento di pura apparenza**, proprio laddove l'identità degli Istituti Tecnici viene messa a rischio da interventi sui contenuti disciplinari e sulle scelte metodologiche.

Nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) dei licei, all'art. 2 del DPR 89/2010 è esplicitamente previsto che lo studente *“acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore”*, mentre la finalità della riforma dei percorsi di Istruzione Tecnica è asseritamente quella di superare il disallineamento tra competenze dei diplomati e fabbisogni del mercato del lavoro, come dichiarato nel PNRR: *allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese*. Nella **nuova denominazione emerge dunque una contraddizione rispetto alle finalità della riforma**.

Siamo convinti che non esistano percorsi di studio di serie A e di serie B e che la finalità di tutti indistintamente i percorsi del sistema di istruzione debba essere quella di formare le persone e

i cittadini; siamo anche consapevoli ed orgogliosi del ruolo fondamentale che i nostri Istituti Tecnici hanno avuto nella costruzione del tessuto industriale, economico e sociale dell'Italia. Proprio per questo riteniamo che cambiarne il nome non rivesta alcuna utilità se non meramente propagandistica e che invece possa **contribuire ad aumentare il disorientamento e la confusione in cui si devono muovere le famiglie e gli studenti** nella individuazione dei percorsi da seguire.

Chiediamo pertanto la soppressione del comma 2 dell'art. 9.

6. Art. 12 - Interventi urgenti per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico

L'integrazione sociale e scolastica non si realizza attraverso la coercizione, il controllo di polizia o la segregazione logistica, ma mediante il potenziamento dei servizi pubblici, l'emancipazione sociale e la rimozione degli ostacoli materiali ed economici (così come sancito dall'art.3 della nostra Costituzione). Un approccio autenticamente interculturale deve **superare la deriva sanzionatoria**, ponendo la scuola pubblica come luogo centrale di cittadinanza, inclusione e coesione sociale.

L'accertamento delle competenze linguistiche all'atto dell'iscrizione appare **del tutto indefinito sul piano metodologico e pedagogico**. Mancano criteri oggettivi per l'accertamento, risorse dedicate e figure professionali. In particolare, occorre prevedere risorse stabili e sufficienti per mediatori culturali e linguistici, quale presidio ordinario di integrazione e non intervento episodico. È inoltre necessario semplificare e rendere tempestive le procedure di attivazione dei mediatori da parte delle istituzioni scolastiche, evitando passaggi burocratici che ne ritardano l'impiego. **Si rischiano valutazioni arbitrarie, non oggettive e discriminanti.**

La segnalazione obbligatoria ai servizi sociali e le relative sanzioni amministrative e pecuniarie trasformano una vulnerabilità linguistica e socio-economica in una infrazione, gravando su famiglie già indigenti e attribuendo alla scuola un improprio ruolo di controllo di polizia.

L'apprendimento della lingua L2 non può essere delegato a ulteriori progetti extracurricolari, che discriminano di fatto chi ha difficoltà logistiche o lavorative, escludendo i ragazzi dalle attività ricreative e penalizzando i genitori con impegni gravosi e rigidi.

La proposta è di **abolire qualsiasi segnalazione ai servizi sociali o sanzione pecuniaria per le famiglie**. Eventualmente le famiglie vanno inserite in percorsi educativi cogestiti con la scuola, i CPIA e il Terzo Settore, basati sulla partecipazione attiva e l'incentivazione, ma non sulla punizione. Per l'apprendimento linguistico si propone di trasformare le risorse previste in **organico di diritto per l'Italiano L2 (Classe A023)**, garantendo il supporto linguistico all'interno dell'orario scolastico.

7. Art.13 - Criteri per la composizione delle classi in contesti multiculturali

La possibilità di collocare d'ufficio gli alunni con background migratorio in "scuole viciniori" per rispettare tetti percentuali rigidi **nega la libertà di scelta educativa delle famiglie**, determinata molto spesso anche da ragioni pratiche e logistiche, oltre ad essere fortemente discriminante. Tali ragioni includono in modo determinante distanze, tempi e sicurezza degli spostamenti, che incidono quotidianamente sulla frequenza e sulla partecipazione scolastica. Si deve garantire il principio di prossimità, tenendo conto che i minori hanno diritto a frequentare la scuola più vicina e accessibile, salvo scelta diversa e realmente volontaria della famiglia.

Lo stesso vale per un Patto di Corresponsabilità calato dall'alto che sanziona i contesti fragili anziché costruire un'alleanza educativa paritaria. **La proposta è di sopprimere la misura del trasferimento forzato presso le scuole viciniori programmando finanziamenti strutturali** delle scuole di periferia, dove la concentrazione degli alunni e delle famiglie straniere è più alta, per dotare le scuole ad alta incidenza migratoria di classi a tempo pieno, doposcuola gratuiti, ridotto numero di alunni per classe, mediatori linguistici, insegnanti L2. Anche per questo, l'integrazione va perseguita rafforzando le scuole ad alta incidenza migratoria, non redistribuendo forzatamente gli alunni: servono strumenti operativi immediatamente attivabili e non misure meramente amministrative.

Mentre i percorsi di formazione per i genitori possono essere trasformati in laboratori aperti di cittadinanza, garantendo la gratuità, la conciliazione con gli orari di lavoro e il coinvolgimento paritario della scuola, dei comitati dei genitori e delle associazioni del territorio.

8. Art.14 – formazione superiore e ricerca

a) *Art. 14, comma 1 - Incarichi di ricerca nei progetti europei*

La deroga introdotta all'articolo 22-ter, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente, nell'ambito dei progetti **MSCA Doctoral Networks**, di non applicare il requisito della laurea magistrale o a ciclo unico conseguita da non più di sei anni. La misura favorisce la partecipazione ai programmi europei. La deroga incide esclusivamente sul **termine decorrente dal conseguimento del titolo**, e non sulla durata degli incarichi; non determina pertanto effetti di stabilizzazione.

In sede di conversione, si chiede di precisare che la deroga riguarda i **destinatari degli incarichi di ricerca conferiti** nell'ambito dei progetti MSCA Doctoral Networks, evitando incertezze applicative connesse all'espressione "titolari di progetti" e garantendo il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea.

b) *Art.14, comma 2 - Risorse per ricerca internazionale e infrastrutture*

Sono destinati **9,5 milioni di euro per il solo 2026** al cofinanziamento dei partenariati europei **PRIMA e Sustainable Blue Economy Partnership**, nonché al sostegno di progetti coerenti con il **Piano Mattei per l'Africa** e al rafforzamento della **dimensione internazionale** delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche. La copertura è assicurata mediante utilizzo dell'**accantonamento MUR del fondo speciale di conto capitale** e il comma **non prevede un'incidenza diretta sul FFO**. Il finanziamento è favorevole, ma è limitato al 2026 e il testo non reca un **riparto** tra le singole finalità.

Si chiede di impegnare il MUR a rendere pubblici **criteri di selezione, riparto delle risorse e beneficiari**, verificando la sostenibilità delle attività e l'adeguata copertura dei costi tecnici e

amministrativi. Lo stanziamento **non configura un fondo retributivo** per il personale universitario.

c) Art. 14, comma 3 - Destinazione delle risorse ex art. 1, comma 297, lett. b), L. 234/2021 al trattamento fondamentale (decorrenza 2027 e coordinamento CCNL)

La norma modifica l'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 234/2021. A decorrere dal 1° gennaio 2027, anche la metà dei 50 milioni annui oggi destinata ai progetti viene indirizzata all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, con importi da definire nel CCNL. Si tratta di risorse già previste, non di un nuovo finanziamento né di un aumento già quantificato dello stipendio tabellare.

La misura è positiva perché favorisce un riconoscimento economico stabile. Il rinvio al CCNL, tuttavia, richiede una disciplina puntuale del passaggio tra i due regimi: in assenza di un'attuazione tempestiva, potrebbe prodursi un intervallo tra la cessazione della quota progettuale e l'effettiva erogazione del nuovo trattamento.

In sede di conversione si chiede di precisare espressamente la destinazione dell'intero stanziamento dal 2027; garantire la decorrenza economica dal 1° gennaio 2027 anche in caso di successiva sottoscrizione del CCNL; prevedere un meccanismo transitorio che eviti interruzioni dei pagamenti e salvaguardi le somme spettanti per le annualità fino al 2026. Le risorse devono restare distinte rispetto ai finanziamenti ordinari del rinnovo contrattuale. Il riparto deve assicurare criteri equi tra le aree e chiarire espressamente il perimetro dei beneficiari, includendo il personale a tempo determinato e il personale universitario in servizio nelle aziende ospedaliero-universitarie.

Conclusioni

Alla luce delle osservazioni svolte, **la Federazione Gilda-Unams ritiene che** la conversione del decreto-legge n. 170/2026 debba perseguire un **equilibrio rigoroso** tra finalità dichiarate e **reale praticabilità** nelle scuole.

In particolare:

- a) le misure sull'**inclusione** devono garantire **continuità e tempestività** del sostegno, senza irrigidimenti formali che generino adempimenti ridondanti o contenzioso, e ribadendo la **natura collegiale del PEI e la centralità del fabbisogno effettivo dell'alunno**;
- b) la **semplificazione amministrativa** deve essere **misurabile e verificabile**, fondata sul principio dell'**acquisizione unica dei dati**, evitando **duplicazioni** e spostamenti impropri di **carichi burocratici** sul personale docente;
- c) le **innovazioni didattiche e organizzative** devono collocarsi nell'alveo dell'**autonomia scolastica** (PTOF e organi collegiali) e nel rispetto dei **diritti contrattuali**, con **risorse dedicate** e senza effetti distorsivi sugli orari e sugli assetti delle discipline;
- d) gli interventi di **valorizzazione** del sistema scolastico non possono risolversi in mere riallocazioni interne di fondi, ma richiedono **scelte finanziarie coerenti e trasparenti**, affinché gli obiettivi non si traducano in spostamenti di cassa a danno di altri capitoli già destinati al funzionamento della scuola;
- e) con riferimento all'**art. 7-bis (emendamento introduttivo)**, occorre **incrementare** la quota di immissioni in ruolo dei docenti **di religione** prevista dalla **L. 186/2003** dal **70% al 95% dell'organico di diritto**, e assicurare una **programmazione annuale** delle assunzioni sui **posti vacanti e disponibili**, al fine di garantire la più rapida **stabilizzazione** del personale precario e la piena copertura dell'organico.

Le **proposte emendative** presentate mirano a rendere le disposizioni più **chiare, omogenee e attuabili**, riducendo i margini di interpretazione difforme e assicurando **tutela effettiva** dei diritti coinvolti.

La Federazione Gilda-Unams resta a disposizione della Commissione per ogni ulteriore **approfondimento tecnico** e per contribuire, nel prosieguo dell'iter parlamentare, alla definizione di un quadro normativo che sostenga davvero la **qualità del servizio scolastico e il lavoro di chi vi opera quotidianamente**.

Il Coordinatore nazionale
Federazione Gilda Unams
Carlo Vito Castellana